



## **Socio amministratore di srl commerciale: Ancora un no alla doppia iscrizione contributiva**

Renzo La Costa

Lo svolgimento di attività lavorativa ai fini della iscrizione del socio amministratore alla gestione commercianti (oltre che alla gestione separata), deve essere sempre comprovata dall'abitudine e prevalenza della prestazione stessa. Lo ribadisce la Corte di Cassazione nella recente sentenza nr.28434 pubblicata il 5.11.2019, conclusasi con l'ennesima soccombenza Inps.

Il Tribunale aveva accolto l'opposizione proposta da un socio amministratore di srl dedita al commercio avverso la cartella esattoriale per l'omesso pagamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti, dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della stessa cartella; proposta impugnazione dall'Inps, la Corte d'appello aveva ulteriormente rigettato il gravame dopo aver rilevato che gli elementi probatori raccolti nel corso dell'accertamento ispettivo, sulla base dei quali era stata disposta l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti, impedivano, in realtà, di ritenere integrati i requisiti necessari ai fini della predetta iscrizione con riferimento al periodo contestato.

Per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps : dopo aver premesso che il controricorrente era già iscritto alla Gestione Separata per lo svolgimento dei suoi compiti di socio amministratore, contestava quanto affermato dalla Corte di merito in ordine al fatto che l'attività espletata dal medesimo non sostanziasse il requisito di cui alla lettera c) del comma 203 della legge n. 662 del 1996 ai fini della sua iscrizione alla gestione commercianti, assumendo, al contrario, che l'amministratore aveva svolto per la società vere e proprie prestazioni d'opera, sia pure di carattere direttivo, coi caratteri dell'abitudine e della prevalenza, atte a giustificare la suddetta iscrizione per tutto il periodo in contestazione.

La suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso.

A giudizio del Collegio, quanto rappresentato dall'Inps in ricorso, non risolve il problema di fondo rappresentato dall'affermazione della Corte territoriale secondo la quale difettava, nella fattispecie, la prova del presupposto impositivo, non avendo l'Inps dimostrato i fatti costitutivi del suo preteso diritto, in quanto l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti era avvenuta sulla base di dichiarazioni raccolte in sede di accertamento ispettivo che impedivano di ritenere integrati i requisiti normativi necessari ad una tale iscrizione.

Invero, con motivazione ritenuta adeguata ed esente da vizi di ordine logicogiuridico, la Corte di merito ha evidenziato che in base ai dati raccolti era emerso che la concreta attività sociale, consistente nella gestione di un negozio, fosse attuata, in misura stabile e prevalente, attraverso personale dipendente addetto in via esclusiva alla vendita, e come rispetto a tale attività l'apporto del socio amministratore, che si occupava dei rapporti coi fornitori, con le banche, col personale, oltre che della funzionalità degli impianti, non solo fosse espressione precipua del suo ruolo di amministratore, ma pur negli aspetti più prettamente operativi (partecipazione all'attività di vendita), risultasse minoritaria rispetto agli altri regolari, costanti e preponderanti fattori produttivi. In effetti è bene ricordare che la legge 27 novembre 1960 n. 1397, con la quale è stata istituita l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciale (ai quali è stata poi estesa dalla legge 22 luglio 1966 n. 613 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia), prevede l'obbligo dell'iscrizione per gli esercenti di piccole imprese commerciali per i quali ricorrano le seguenti condizioni: " a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreché l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire; b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione; c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità; d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l'esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge...";

L'art. 1 è stato poi oggetto di successivi interventi modificativi (art. 1 della legge n. 1088/1971; art. 29 della legge n. 160/1975) attraverso i quali l'obbligo dell'iscrizione è stato esteso ai familiari coadiutori preposti al punto vendita ed è stato affermato a prescindere dall'ammontare del volume di affari dell'impresa commerciale. Quanto al requisito di cui alla lett. c) la partecipazione personale e materiale al lavoro aziendale con carattere di continuità, è stata sostituita dalla partecipazione personale "con carattere di abitualità e prevalenza".

Con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione dell'attività.

Non si può, perciò, sostenere che il requisito di cui alla lettera c) debba necessariamente discendere dalla qualità di amministratore, poiché, rispetto alle previsioni della legge n. 1397/1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società.

In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite della stessa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che "detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale

introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa". In definitiva, la sentenza impugnata, incentrata su un giudizio di fatto che sfugge ai rilievi di legittimità - quale quello della riscontrata mancanza di prova, da parte dell'Inps, del presupposto impositivo - non merita alcuna censura perché conforme al principio di diritto sopra richiamato. Pertanto, il ricorso è stato rigettato.